



Tribunale di Caltanissetta

REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 23/02/2023, h 8.31, ha definito la controversia con la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado, avente oggetto "retribuzione", promossa da:
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX, (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX) nata il XX.XX.XXXX a XXX XXXXX (XX), con il patrocinio dagli Avv.ti Graziano Michele Baglio, c.f. BGLGZN78R21B429Q, Walter Miceli, c.f. MCLWTR71C17G273N, elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel Viale Sicilia n. 126

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (cod. fisc. 80008320857), elettivamente domiciliato insiti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174
resistente

CONCLUSIONI

parte ricorrente

"Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 2.064,09, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde".

parte resistente

"In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione ai sensi del punto 1); nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto e comunque non provato".

Ragioni della decisione

XXXXXX XXXXXX, con ricorso depositato in data 21/05/2020, sulla premessa di essere docente abilitata per la classe concorsuale Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la classe concorsuale Scuola Primaria (EEEE), con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo "XXXXXX XXXXXX" di XXXXXX, con contratto avente decorrenza dal 14.11.2019 e

cessazione al 30.06.2020, ha agito per il riconoscimento della retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, corrisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

Nell'anno scolastico 2017/18 ha stipulato 8 contratti di lavoro ed ha complessivamente lavorato dal 16.01.2018 al 12.06.2018 per 143 giorni; nell'anno scolastico 2018/19 ha stipulato 13 contratti di lavoro ed ha complessivamente lavorato dal 16.10.2018 al 12.04.2019 per 140 giorni; nell'anno scolastico 2019/20 ha stipulato 8 contratti di lavoro ed ha complessivamente lavorato dal 15.10.2019 al 07.02.2020 per 74 giorni.

Ha lamentato la disparità di trattamento rispetto agli altri docenti.

Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, che ha resistito contestando i fatti ed in particolare ha eccepito l'infondatezza del ricorso proposto, tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, unitamente alla prescrizione quinquennale.

Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.02.2023. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.

Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.

La retribuzione professionale docenti ex articolo 7 del CCNL del 15.03.2001

Ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001:

«1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.

2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.

3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».

La retribuzione del personale assunto a tempo determinato (per supplenze) è stata sempre parametrata al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con sterilizzazione di ogni progressione economica (per posizioni stipendiali; v. il CCNL 4 agosto 1995, artt. 47, c. 1, e 53, c. 1; CCNL 24 luglio 2003, artt. 23, 37, 44 e 59; CCNL 29 novembre 2007, artt. 25, 40, 44 e 60) e con il mancato riconoscimento di voci legate retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 è stata corrisposta dal MIUR, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

Il Ministero ha contestato come il personale impiegato nelle cd supplenze brevi, vista la temporaneità dell'incarico, sia tenuto ad un impegno lavorativo che nella sua complessità non è assimilabile a quello del personale docente a tempo indeterminato o che presta supplenza di carattere annuale o fine al termine delle attività scolastiche. Infatti il docente di ruolo o con supplenza lunga è tenuto pure alle attività strumentali e funzionali all'insegnamento medesimo (come previste dall'art. 29 del CCNL del Comparto Scuola), di carattere individuale e collegiale (programmazione didattica, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, partecipazione alle riunioni degli organici collegiali etc.).

Tanto premesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 cit., deve richiamarsi sul punto l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte che ha ritenuto non condivisibile la conclusione cui è giunto il Ministero di ritenere la sufficiente durata dell'incarico conferito con le supplenze, la stabilità della sede di servizio (che rimane identica per tutto l'anno scolastico), quali aspetti legati alla prestazione lavorativa da cui dipendono un contributo ed un impegno da parte del docente tali da portare il riconoscimento della suddetta voce retributiva che evidentemente vale a retribuire sia il maggior impegno lavorativo che un aspetto propriamente qualitativo della prestazione.

Si apprezza, pertanto, una discriminazione per il mancato riconoscimento alla ricorrente e ne consegue che gli elementi dedotti dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituiscono quelle «*ragioni oggettive*» che sono idonee a spiegare la diversità del trattamento economico e che sono compatibili con il principio comunitario di non discriminazione.

Come evidenziato dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 3473 del 06/02/2019 (si veda anche Sez. L, Ordinanza n. 27950 del 23/11/2017), la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui stabilisce che «*per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano condizioni oggettive*», è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che:

a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);

b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo

indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);

c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);

d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

Proprio in merito alla suddetta voce contrattuale si segnala l'arresto della Suprema Corte per cui «L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo». (Sez. L, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018)

Dunque la suddetta voce retributiva sarà corrisposta proporzionalmente ai giorni lavorati e per tali ragioni il Ministero deve corrispondere la retribuzione professionale docenti in misura proporzionale ai giorni lavorati, oltre agli interessi maturati sulla sorte capitale nella misura prevista dall'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 che ha richiamato l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Infatti va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, in caso di mora, deve essere aggiunto il maggiore importo, tra rivalutazione ed interessi legali, dal sorgere dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, poichè la Corte Costituzionale con sentenza n. 459 del 2000, ha concluso che per i dipendenti degli enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione avuto riguardo le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" (v. sul punto anche Cass. Lav. 16284/2005 e Cass. 17071 del 02/12/2002 sui criteri di computo). Le spese di lite seguono la soccombenza.

Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il 2° scaglione, con distrazione per i difensori antistatari, nella misura di seguito indicata:

1. Fase di studio della controversia	444,0 €
2. Fase introduttiva del giudizio	212,5 €
3. Fase decisionale	373,0 €
Totale	1.029,5 €

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di XXXXXX XXXXXX alle differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNI del 31.08.1999 per i giorni di lavoro prestati durante gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991 ed al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge.

Condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alla refusione delle spese di lite sostenute da XXXXXX XXXXXX che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.029,5, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per i difensori antistatari.

Caltanissetta, 25/02/2023

Il Giudice
XXXX XXXXX